

Scrivo queste brevi riflessioni, meramente personali, per creare un dibattito, un confronto e, se mai possibile e soprattutto necessario (potrei infatti errare o aver preso un abbaglio) per avere un aggiustamento delle norme, prima che "escano" e creino nuovo e sempre più complesso contenzioso.

Art. 204 bis

comma 3 bis - Tra il giorno della NOTIFICAZIONE e l'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi **non maggiori di 30 giorni** ... ; se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato l'udienza va fissata entro venti giorni dal DEPOSITO.

comma 3 ter - L'opposizione non sospende l'esecuzione salvo che il giudice (per gravi e documentati motivi) disponga diversamente nella prima udienza di comparizione, sentite l'autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza motivata e impugnabile con ricorso in Tribunale.

1 - Partendo dalla coda, cioè dal comma 3 TER.

A) Innanzitutto di norma le cause di opposizione a sanzioni amministrative finora per lo più si sono esaurite in un'udienza sola.

Stabilire perciò che la sospensione dell'esecuzione può essere disposta non già con il decreto di fissazione dell'udienza come ora, bensì nella prima udienza, sentita l'Autorità che ha adottato il provvedimento, può voler dire che si dovrebbero fare (salvo istruttoria) almeno due udienze: una preliminare a breve (*audita altera parte*) per determinare o meno con ordinanza la sospensione del provvedimento impugnato (che può essere un verbale per divieto di sosta od anche un verbale con ritiro e poi sospensione della patente) e poi un'altra udienza successiva per decidere la "causa" con sentenza.

B) Bene. In ogni caso non si dovrebbe più sospendere il provvedimento impugnato con decreto *inaudita altera parte*.

Prima di deliberare occorre interpellare l'Autorità che ha emesso il provvedimento

Ma se ciò può avere un senso con violazioni gravi, diventa un metodo macchinoso, farraginoso e lento, nonché inutile, per quanto riguarda le violazioni banali, come appunto un divieto di sosta.

C) *Inoltre, come già evidenziato ieri a margine, si rincorrono in proposito due tesi fra loro contrastanti e contraddittorie:*

- in assenza di sospensione la sanzione per sé andrebbe pagata, pena fra l'altro il suo raddoppio

- pagando la sanzione si rischia invece di provocare (secondo un tesi affatto minoritaria) la cessazione del contendere

- sospendere sempre ed a priori non si potrebbe più

2 - In ogni caso poi la nuova norma prevede (e veniamo al comma 3 BIS) che

a) Tra il giorno della NOTIFICAZIONE e l'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi **non maggiori di 30 giorni;**

b) se vi è la "sospensiva" da deliberare l'udienza deve essere fissata entro 20 giorni dal DEPOSITO

A) Abbiamo visto che, per sospendere il provvedimento impugnato occorre coinvolgere ("sentire") l'Autorità che ha emesso il provvedimento stesso; e ciò va fatto entro venti giorni.

Bene. Dovrà esservi perciò un'udienza preliminare entro tale termine per deliberare se sospendere o meno..... anche un divieto di sosta ? Oppure vogliamo che il ricorrente ricada nel circolo vizioso sopra indicato sub 1)C)?

Non sarà invece magari il caso di distinguere fra **sanzioni pecuniarie** (da sospendere ex lege) e **sanzioni accessorie** come ritiro (sospensione) patente, fermo, sequestro ecc... da deliberare *audita altera parte* (cosa che peraltro spesso già avviene, magari anche solo con informazioni sommarie, senza udienza) ?

B) Ma il vero nodo rimane quella parte di norma che prevede che **l'udienza debba essere fissata entro 30 giorni dalla notifica.**

E' pur vero che si parla di notifica e non di deposito e quindi che per sé la notifica potrebbe avvenire anche a distanza di tempo dalla presentazione del ricorso. Ma non credo sia questo l'intento del Legislatore.

E se allora il Legislatore pensa e ritiene che i giudici di pace (tutt'altro che fannulloni - per la gran parte, ovvio -) possano "tenere" le udienze entro 30 giorni (pur considerati i tempi di notifica) dal ricorso, mi pare invece un'utopia.

I nostri uffici sono subissati di contenzioso, invero bagatellare (e secondo me anche ridicolo, come quando si presenta un Avvocato per l'annullamento di una sanzione da 36,00 euro, magari richiedendo varie centinaia di euro di spese legali, nell'ipotesi in cui risulti vittorioso: pensate per 36,00 euro quanta gente perde tempo e spreca soldi pubblici ***) che è talmente numeroso da non essere pensabile che venga sbrigato in 30 giorni, nemmeno se i pochi giudici di pace in servizio lavorassero gratis per 48 ore su 24.

nota - (*** a margine, mi chiedo se sia stato proprio un bene rendere appellabili, piuttosto che solo ricorribili in Cassazione, le opposizioni a sanzioni amministrative: prima infatti c'era meno contenzioso nei gradi superiori)

Sicché tale proposta riforma (30 giorni per decidere una "multa") è prima ancora impossibile che senza scopo o speranza di utile risultato.